Civile Ord. Sez. L Num. 6933 Anno 2024
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 14/03/2024

Oggetto

Prestazioni previdenziali

R.G.N. 24035/2022

Cron.

Rep.

Ud. 29/11/2023

CC

ORDINANZA

sul ricorso 24035-2022 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [redacted];

- ricorrente -

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 103, presso lo studio dell'avvocato [redacted], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 146/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 468/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

-

che, con sentenza depositata il 5.4.2022, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [redacted] volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall'INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa nonché il reddito da essa presuntivamente derivante;

che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che [redacted] ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 29.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-*bis*.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, 10, comma 1, e 11, lett. *b)* e *c)*, d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all'art. 50, T.U. n. 917/1986, agli artt. 2389 e 2516 c.c. e all'art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza prevista dall'art. 10, cit., non potesse estendersi alla mancata comunicazione dello svolgimento di un'attività fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente nonché del reddito da essa derivante;

che, al riguardo, va premesso che l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che "il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne", mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. *c)*, la "decadenza dalla fruizione della NASpI" nel caso di "inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo";

che dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all'INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI;

che non osta a tale interpretazione la circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleghi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale", ben potendosi il verbo "intraprendere" intendersi non solo nel senso letterale di "iniziare", ma anche in quello di "applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato" (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001);

che tale interpretazione appare avvalorata, sul piano sistematico, dalla decadenza prevista dall'art. 11, comma 1, lett. *b)*, d.lgs. n. 22/2015, in caso di "inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3", ove si osservi che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cit., "il lavoratore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto i percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto";

che, ciò posto, deve tuttavia escludersi che le anzidette disposizioni possano trovare applicazione al caso di specie, in cui – come acclarato dai giudici di merito – l'odierno controricorrente ha dimostrato di non aver intrapreso alcuna attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, comprovando di essere titolare unicamente delle cariche sociali di presidente e consigliere del consiglio di amministrazione di una società cooperativa;

che, al riguardo, va ribadito che – come già rimarcato dai giudici territoriali – questa Corte di legittimità ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. né, *a fortiori*, tra quelli di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., salvo diverso accertamento del giudice di merito (Cass. S.U. n. 1545 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 285 del 2019 e 345 del 2020);

che a non diverse conclusioni induce la previsione di cui all'art. 50, comma 1°, lett. *c-bis)*, T.U. n. 917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente "le somme e i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica", atteso che – come dianzi s'è visto – la previsione dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 22/2015, ricollega l'obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una "attività lavorativa autonoma o di impresa individuale" (oltre che al reddito da essa derivabile), che è proprio ciò che, nella specie, è stato accertato non sussistere;

che argomentare diversamente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell'art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell'art. 14 prel. c.c., che espressamente vieta il ricorso all'analogia per le norme eccezionali, quali quelle che dispongono una decadenza (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. n. 6500 del 2003);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della novità e complessità della questione;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale